



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2013

composta dai magistrati

dott. Ignazio FASO	Presidente;
dott. Rosario SCALIA	Consigliere;
dott. Francesco ALFONSO	Consigliere;
dott.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Primo referendario, relatore;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Primo referendario;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000,

contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e ss.mm.ii.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 746 del 1 febbraio 2013, con la quale il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha inoltrato a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia (RM);

VISTA l'ordinanza n. 7/2013 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il giorno del 13 febbraio 2013;

UDITO nella Camera di consiglio il magistrato relatore, Primo referendario Maria Teresa D'Urso;

FATTO

Il Sindaco del comune di Anguillara Sabazia (RM) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la possibilità di stipulare un contratto di locazione passiva per l'apertura della farmacia comunale.

L'Ente rappresenta di aver esercitato la prelazione per la 5° sede della farmacia comunale e di aver individuato la zona nella quale collocare la sede farmaceutica, nella quale non esistono locali di proprietà comunale.

Ciò premesso l'Ente chiede se, stante il disposto dell'articolo 1, comma 138, 1 quater, della legge 228/2012 (legge finanziaria per il 2013), sia possibile stipulare una locazione passiva per l'apertura della farmacia comunale, "...tesa a soddisfare un interesse pubblico essenziale..".

AMMISSIBILITÀ

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con riguardo al profilo oggettivo - ossia che la richiesta come espressamente previsto dal cit. art. 7, co. 8, concerne quesiti in materia di contabilità pubblica - si ritengono ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta essere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo - in quanto proveniente dal Sindaco cui spetta la rappresentanza politico-istituzionale dell'Ente locale in base a quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del TUEL - sia sotto il profilo oggettivo, in quanto concernente l'applicabilità di vincoli di legge finalizzati al contenimento delle spese di personale notoriamente incidenti in maniera gravosa sui bilanci degli ee. ll., tale da metterne a rischio gli equilibri finanziari.

MERITO

Nel merito occorre premettere che la normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative che prevedono una disciplina differente per le

amministrazioni centrali e per gli enti territoriali.

Da ultimo la disciplina delle locazioni passive è stata prevista dall'articolo 3 del d.l. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012 (cd. decreto sulla *spending review*), titolato, appunto, "Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive", che, al comma 6, ha disposto che ai contratti di locazione passiva dall'Agenzia del demanio, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15% sul canone congruito.

Tale norma, per espresso volere del legislatore, era applicabile alle sole amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e costituiva, ai sensi del comma 7 della stessa legge 135/2012, norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Con specifico riferimento alla normativa da applicare al caso di specie, si osserva che l'art 1, comma 138, *1 quater*, della legge 228/2012 (legge finanziaria per il 2013) dispone: *"Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.....non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la*

disponibilità di immobili venduti...".

La norma così come formulata colma la lacuna normativa relativa agli enti locali, non menzionati dall'art. 3, commi 6 e 7, della citata legge 135/2012, come rilevato da questa Sezione di controllo con la deliberazione 3/2012/PAR.

Ciò premesso l'Ente chiede se sia possibile stipulare una locazione passiva per l'apertura della farmacia comunale, in mancanza della quale per l'Ente si configurerebbe la mancata erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Orbene la formulazione dell'articolo 1, comma 138, *1 quater*, della legge 228/2012 surriportato impone ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi una interpretazione letterale della stessa, non suscettibile di deroga.

Il principio "*in claris non fit interpretatio*" nell'ordinamento italiano è codificato dal citato articolo 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942, che recita: "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore*".

Esso rappresenta il primo e principale criterio interpretativo, potendosi ricorrere ad altri canoni interpretativi nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della legge sia incompatibile con il sistema normativo¹ ovvero nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile².

¹ Cass. Civ. 13.4.1996 n. 3495

² Corte di Cassazione, sentenza n. 836 del 3 maggio 1967; Corte di Cassazione, sentenza n. 2533 del 3 dicembre 1970; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1227 del 6 marzo 2003.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2013.

Il Relatore

f.to Maria Teresa D'Urso

Il Presidente

f.to Ignazio Faso

Depositato il Segreteria il 13 febbraio 2013

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli